

## STATUTO A.P.T.I.

### Costituzione e scopi

#### ARTICOLO 1

L' "Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani" (A.P.T.I.) con sede in Roma, Via Collina n. 48, è un'Associazione professionale a carattere nazionale, senza fini di lucro, della quale fanno parte le imprese singole o associate che trasformano e/o esportano il tabacco in foglia come riportato dal Trattato di Roma - all. 2^ elenco previsto dall'art. 38, capitolo 24.01 "Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco".

Le imprese singole o associate che trasformano e/o esportano il tabacco in foglia, devono rispondere ai requisiti di ammissione di cui al successivo articolo 2.

L'A.P.T.I. può istituire uffici di rappresentanza nelle singole Regioni tabacchicole italiane e negli altri paesi della U.E.

L'A.P.T.I. ha lo scopo di rappresentare in tutte le opportune sedi, nazionali, europee, internazionali, l'industria italiana di trasformazione e gli esportatori dei tabacchi greggi e di tutelare gli interessi delle imprese singole o associate che trasformano e/o esportano il tabacco, assistendole nelle diverse fasi della loro attività imprenditoriale in campo economico, tecnico, commerciale, nonché sindacale.

A tal fine l'A.P.T.I.:

- a) concorre o provvede allo studio dei problemi della categoria, ne programma le soluzioni, promuovendo e favorendo le iniziative utili per la conoscenza e lo sviluppo del settore;
- b) definisce e sottoscrive, in rappresentanza delle categorie, gli accordi, ivi compresi quelli interprofessionali che scaturiscono da normative Europee, nazionali e regionali e i contratti tanto sindacali che economici aventi validità nazionale ed europea;
- c) mantiene i rapporti con le Associazioni affini, concorrendo al coordinamento delle relative politiche;
- d) partecipa ad organismi di categoria anche a livello Europeo o internazionale e a organismi interprofessionali o che comunque abbiano come loro obiettivo la difesa, lo sviluppo e lo studio del settore tabacco;
- e) provvede a quanto altro necessario per il raggiungimento degli scopi associativi e per il miglioramento e lo sviluppo del settore e della categoria.
- f) L'A.P.T.I. ha durata illimitata; il suo scioglimento potrà essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Generale.

## **Requisiti di ammissione**

### **ARTICOLO 2**

Possono essere ammesse quali Associati dell'A.P.T.I. le Imprese siano esse società di capitali, di persone ovvero Cooperative, nonché le persone fisiche, che svolgono attività di trasformazione e/o esportazione del tabacco da almeno due raccolti, salvo, per l'ultimo punto, diversa determinazione del Consiglio Direttivo, nonché i gruppi di imprese i cui Soci abbiano tutti la qualifica di trasformatore e/o di esportatore con le caratteristiche sopra esposte.

Per l'ammissione, o quando ne venga fatta periodicamente richiesta, ciascun Associato dovrà dimostrare di possedere tale qualifica attraverso idonea documentazione.

I gruppi di imprese dovranno fornire i documenti di loro pertinenza e, per ognuno dei loro Soci, la documentazione richiesta per le imprese singole.

Le domande di adesione all'A.P.T.I. debbono:

- essere presentate dal legale rappresentante del richiedente;
- indicare se e quali altre imprese, operanti nel settore, siano controllate dall'impresa richiedente;
- dare atto che l'impresa o le imprese che formano il gruppo hanno conoscenza delle norme che regolano l'attività dell'A.P.T.I. ed impegnarsi ad osservarle.
- Gli associati dovranno comunicare il nominativo del loro rappresentante presso l'A.P.T.I.
- Il Collegio dei Probiviri verificherà la documentazione di cui sopra ed esprimerà il proprio motivato parere scritto sulla richiesta di ammissione, che trasmetterà al Consiglio Direttivo.
- Gli Associati dell'A.P.T.I. sono impegnati ad adoperarsi a far aderire all'Associazione anche le Imprese nelle quali hanno interessi e partecipazioni.

### **Contributi Associativi**

### **ARTICOLO 3**

L'Associato dovrà versare un contributo annuo associativo che viene determinato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in un importo unitario da moltiplicare per ogni tonnellata di tabacco contrattato, trasformato e controllato dall'Organismo pubblico abilitato alla concessione del premio e degli incentivi europei.

Il contributo per il tabacco esportato sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio delibera in materia con la maggioranza dei 2/3 dei votanti e stabilisce altresì le modalità per la riscossione del contributo; è consentita la fissazione di quote particolari per

categorie di Associati e per Gruppi di Associati in compartecipazione.

### **Organi Sociali**

#### **ARTICOLO 4**

Sono Organi Sociali dell'A.P.T.I.:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

### **Assemblea Generale**

#### **ARTICOLO 5**

L'Assemblea Generale è costituita dagli Associati dell'A.P.T.I. in regola con il pagamento delle quote associative.

Per le votazioni in Assemblea Generale il numero dei voti di cui dispone ciascun Associato viene calcolato secondo il seguente criterio:

- fino a 100 tonn.: 1 voto;
- fino a 2.000 tonn.: voti 1 per ogni 100 tonn. o frazione superiore a 50;
- da tonn. 2.001 a tonn. 3.000: voti 1 per ogni 250 tonn. frazione superiore a 100;
- oltre le 3.000 tonn.: voti 1 per ogni 500 tonn. o frazione superiore a 200.

Il quantitativo di tabacco da cui deriva l'attribuzione dei voti, viene stabilito in base al prodotto del raccolto quale risulta dai dati dell'organismo pubblico abilitato alla concessione del premio e degli incentivi europei e da quelli forniti dalle imprese, per il tabacco esportato al 30 giugno immediatamente precedente l'Assemblea ed in base ai quali sono in corso di pagamento i contributi associativi.

#### **ARTICOLO 6**

L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per deliberare sul resoconto morale e finanziario dell'Associazione; per esaminare, discutere e dare indirizzi sugli argomenti di carattere generale interessanti la vita e l'attività dell'A.P.T.I..

Alla scadenza statutaria l'Associazione è convocata per procedere alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria ha luogo quando viene richiesta dal Consiglio Direttivo dell'A.P.T.I. o da tanti Associati che rappresentano almeno la quinta parte dei voti complessivamente attribuiti a tutti gli Associati, nel rispetto delle norme del codice Civile.

La convocazione delle Assemblee è fatta mediante comunicazione diretta agli Associati da inviarsi con un preavviso di almeno quindici giorni.

Le riunioni delle Assemblee Generali hanno luogo in prima oppure in seconda convocazione.

Per la validità delle Assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza di più di un terzo degli Associati e la rappresentanza, diretta o per delega, di almeno la metà dei voti complessivamente attribuiti agli Associati stessi.

Ove l'Assemblea in prima convocazione non risulti validamente costituita, la riunione in seconda convocazione si svolgerà nel giorno feriale successivo a quello fissato per la prima convocazione.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei voti rappresentati.

Per i casi di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di più della metà degli Associati e la maggioranza qualificata di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti attribuiti agli associati stessi.

Ogni Associato non può rappresentare per delega più di un iscritto all'A.P.T.I..

#### **ARTICOLO 7**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente il quale nomina un segretario nella persona del Segretario dell'A.P.T.I. e tre scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti agli Associati presenti, anche per delega, ad eccezione di quelle relative alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri che vanno prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti all'Assemblea.

L'Assemblea determina, prima delle elezioni, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente, dal Segretario e, in caso di votazione formale, dagli scrutatori.

## **Consiglio Direttivo**

### **ARTICOLO 8**

Il Consiglio Direttivo dell'A.P.T.1. è composto da un minimo di otto ad un massimo di ventuno Consiglieri compresi i membri eventualmente nominati in base a quanto previsto dall'art. 9.

Interviene al Consiglio il Segretario dell'A.P.T.I. con funzioni di Segretario.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

All'atto della nomina il Consigliere può indicare un suo sostituto qualora per cause importanti non possa essere presente alle riunioni. Tale sostituto dovrà essere un dirigente che fa parte della Impresa rappresentata.

Il sostituto partecipa alle riunioni di Consiglio a pieno titolo in assenza motivata del titolare.

Qualora l'Impresa associata si dimetta, decade l'eventuale nomina sociale del suo rappresentante al Consiglio Direttivo e del suo sostituto.

### **ARTICOLO 9**

La prima riunione, dopo la nomina del Consiglio Direttivo sarà presieduta dal Consigliere più anziano e come primo atto procederà all'eventuale cooptazione da uno a tre membri esterni.

Subito dopo, il Consiglio procederà alla nomina, tra i propri membri, a scrutinio segreto, del Presidente e del Comitato Esecutivo determinando il numero dei componenti.

Provvederà, inoltre, a designare il membro del Comitato Esecutivo con funzioni Vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

### **ARTICOLO 10**

Qualora nel corso del triennio uno o più Consiglieri venissero a cessare dall'incarico, i posti vacanti saranno coperti dai membri cooptati dal Consiglio Direttivo con successiva ratifica dell'Assemblea Generale.

### **ARTICOLO 11**

Il Consiglio può decidere l'adesione dell'A.P.T.I. ad Organismi nazionali, europei ed internazionali.

### **ARTICOLO 12**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 1/3 dei Consiglieri in carica, con un massimo di due sostituti.

Ogni Consigliere dispone di un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono essere verbalizzate.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la nomina del Presidente, del Comitato esecutivo e del Vicario è necessaria una maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'A.P.T.I.. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal membro Vicario del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando questi ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri e comunque almeno ogni due mesi.

### **ARTICOLO 13**

Quando i tre quinti dei Consiglieri siano dimissionari, si intende dimissionario l'intero Consiglio.

### **ARTICOLO 14**

Al Consiglio Direttivo spetta la definizione della politica dell'Associazione e delle linee generali di indirizzo nei confronti del Comitato Esecutivo.

A tal fine gli sono conferiti i più ampi poteri per l'attuazione degli scopi sociali, salvo quanto riservato dal Codice Civile e dal presente Statuto alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio può istituire uffici periferici; al Consiglio su conforme parere scritto del Collegio dei Provibiri è demandata l'accettazione di nuovi associati, nonché la deliberazione di eventuali censure e revoche di Associati.

Il Consiglio Direttivo inoltre, delibera in merito ad eventuali compensi e rimborsi spese alle persone che ricoprono cariche sociali.

## **Comitato Esecutivo**

### **ARTICOLO 15**

Il Comitato Esecutivo dell'A.P.T.I. è composto da cinque a sette membri, tra cui il Presidente dell'Associazione, che lo convoca e lo presiede.

Può intervenire al Comitato Esecutivo il Segretario se nominato, o altra persona, al fine di redigere un verbale sintetico delle riunioni, da comunicare al Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.

Il comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

I componenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione dall'incarico di un membro del Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione in occasione della prima riunione utile.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente quando questi ne ravvisi l'opportunità ed in ogni caso con cadenza almeno mensile.

Il Comitato Esecutivo assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Esecutivo elabora le deliberazioni del Consiglio Direttivo e definisce le linee operative dell'azione associativa nell'ambito delle deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo

Su proposta del Presidente, delibera l'assunzione del personale dell'Associazione, fissandone le mansioni e gli emolumenti.

#### **Presidente**

##### **ARTICOLO 16**

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'A.P.T.I. nei rapporti interni ed esterni.

In caso di assenza od impedimento sarà sostituito dal membro vicario del Comitato Esecutivo.

#### **Segretario**

##### **ARTICOLO 17**

Il Segretario dell'Associazione, se nominato, è responsabile dell'attuazione delle direttive del Comitato Esecutivo, in conformità alle Deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'A.P.T.I..

#### **Collegio dei Revisori dei Conti**

##### **ARTICOLO 18**

Dall'Assemblea Generale vengono eletti tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti che durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

#### **Collegio dei Proviviri**

##### **ARTICOLO 19**

Dall'Assemblea Generale vengono eletti tre membri del Collegio dei Proviviri che durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Proviviri decide in merito ad eventuali controversie fra Associati e/o fra Associati e Associazione.

Il Collegio decide all'unanimità.

#### **Recesso dell'Associato**

##### **ARTICOLO 20**

L'Associato può recedere dall'Associazione dandone preavviso al Consiglio Direttivo almeno 6 mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Le quote associative sono dovute per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo alle dimissioni.

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono pretendere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Censura e decadenza dell'Associato**

#### **ARTICOLO 21**

Gli Associati si impegnano ad assumere comportamenti in armonia con la politica dell'Associazione, per la salvaguardia del settore e gli interessi degli Associati.

E' facoltà del Comitato Esecutivo, ovvero di uno o più Associati, sottoporre all'esame del Collegio dei Probiviri il comportamento dell'Associato considerato lesivo del buon nome dell'Associazione o contrario alle deliberazioni degli Organi Sociali.

A seconda della gravità del fatto, e sentite le parti in causa, il Collegio dei Probiviri potrà proporre al Consiglio Direttivo una censura dell'Associato inadempiente.

Nei casi più gravi, o in caso di recidiva, il Collegio dei Probiviri potrà proporre al Consiglio Direttivo la decadenza dell'Associato.

L'Associato che, senza giustificato motivo da comunicare tempestivamente all'Associazione, per due anni consecutivi non abbia stipulato contratti di coltivazione o non abbia presentato domanda di premio o non abbia manipolato tabacco nel proprio stabilimento, decade dall'Associazione.

L'Associato decaduto può far ricorso al Collegio dei Probiviri che, esaminata la situazione, può proporre al Consiglio Direttivo il suo reinserimento nell'Associazione.

### **Incompatibilità**

#### **ARTICOLO 22**

E' fatto divieto agli Associati di aderire ad altre Associazioni di trasformatori e/o esportatori, diverse dall'A.P.T.I., fatto salvo quanto previsto dal successivo terzo comma.

Eventuali deroghe possono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati possono aderire ad altre Associazioni di categoria del settore, in connessione alle proprie caratteristiche di imprese singole o associate che trasformano e/o esportano il tabacco.

L'Associato che si trovi nella situazione descritta dovrà comunicarlo all'Associazione e dovrà far sì, pena la decadenza dall'Associazione, che le decisioni ed i comportamenti assunti nelle altre Associazioni non siano in contrasto con quelle di Associato all'A.P.T.I..

Le Società a prevalente capitale pubblico aderenti all'A.P.T.I. saranno rappresentate, a norma della Legge 22/12/56 n. 1589, nei rapporti sindacali, dalla Associazione Sindacale di appartenenza.

### **Finanza Sociale**

#### **ARTICOLO 23**

L'esercizio finanziario si chiude al 30 giugno di ogni anno.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

- a) i contributi associativi di cui all'art. 3;
- b) le eventuali rendite patrimoniali;
- c) gli eventuali altri contributi di enti o privati.

#### **ARTICOLO 24**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'Associazione;
- b) dalle somme che il Consiglio Direttivo destini a formare riserve o accantonamenti.

### **Scioglimento dell'Associazione**

#### **ARTICOLO 25**

In caso di scioglimento dell'Associazione, è inibito agli Amministratori il compimento di nuove operazioni ed il patrimonio dell'Associazione sarà liquidato con le modalità stabilite dall'Assemblea che approverà lo scioglimento applicando norme del Codice Civile a quella data vigenti.

Il patrimonio finale residuo verrà devoluto in beneficenza o opere sociali secondo quanto l'Assemblea delibererà contestualmente allo scioglimento.